

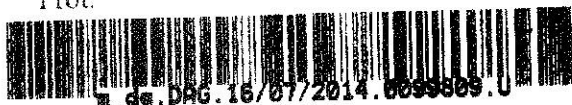
M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 1722	17 LUG. 2014	
UOR	CC	RUO
Funzione M	Microattività X	Attività 3
Fascicolo	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851

Prot.



Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

Oggetto: Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.32. Spese per interpreti e traduttori nominati nei casi previsti dagli artt. 104 e 143 del c.p.p. - Esclusione della ripetibilità.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, nel dare attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti nei procedimenti penali, ha modificato gli artt. 104 e 143 del codice di procedura penale, estendendo il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per l'imputato/indagato che non comprende la lingua italiana e prevedendo il diritto alla traduzione di una serie di atti, al fine di rendere effettivo il pieno esercizio del diritto di difesa.

In particolare, nella nuova formulazione dell'art. 143 cpp "Diritto all'interpretazione ed alla traduzione di atti fondamentali", oltre al diritto all'assistenza gratuita di un interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana (invero già previsto nella precedente formulazione della norma) è contenuto l'espresso riconoscimento del diritto all'assistenza gratuita di un interprete per "le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento" (comma 1°).

E' stato previsto, inoltre, che "negli stessi casi l'autorità procedente, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa" dispone la traduzione scritta di atti del processo ("informazione di garanzia, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali": comma 2°).

V. in Sassari, ...

CAVOCATO GENERALE

17 LUG. 2014

In corrispondenza del diritto all'assistenza gratuita di un interprete/traduttore, il decreto in esame è intervenuto sull'art. 5, co. 1, lett. d), del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), escludendo dalle spese ripetibili quelle relative ad interpreti e traduttori nominati nei casi previsti dall'art.143 c.p.p. .

Sebbene la modifica dell'art. 5 D.P.R. 115/2002 si riferisca letteralmente alle sole ipotesi previste dall'art.143 c.p.p., Non appare dubbio che il regime della non ripetibilità riguardi anche le spese necessarie per l'ausilio degli interpreti nominati nelle ipotesi di cui all'art.104, comma 4 bis, c.p.p., norma che espressamente richiama il titolo IV del libro II, ove è collocata anche la disposizione dell'art.143 c.p.p..

Con riguardo alla novellata formulazione dell'art. 5 D.P.R. 115/2002, si evidenzia che, stante l'assenza di una disciplina transitoria, si pone il problema di stabilire a quale fattispecie debba essere applicata la nuova normativa.

A tal proposito è utile fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, in materia di spese processuali (Corte Costituzionale, sentenza n. 98 del 1998, Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali n. 491 del 12/01/2012) che ha attribuito alla statuizione di condanna alle spese del procedimento penale natura di sanzione economica accessoria alla pena *"in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa"* (Corte Cost., sent. n.98 del 1998).

Orbene, poichè l'esclusione della ripetibilità (introdotta in maniera espressa con la modifica dell'art.5 del D.P.R. 115/2002), è disposizione più favorevole per il condannato, si ritiene - in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite citata - la piena applicabilità nella fattispecie dell'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 c.p. a tenore del quale *"se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"*.

Tale conclusione è stata condivisa anche dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con nota 6.05.14 prot. 3949.U.

Conseguentemente, il nuovo regime della irripetibilità delle spese in oggetto dovrà essere applicato alle statuizioni di condanna divenute irrevocabili dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto.

Resta fermo, inoltre, che le spese in oggetto sono destinate a gravare sul capitolo 1360 'spese di giustizia'.

Si evidenzia infine che la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 32/2014, ha previsto che il Ministero della Giustizia provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del suddetta modifica normativa.

Al fine di dare attuazione al prescritto monitoraggio, gli uffici giudiziari saranno tenuti a comunicare gli importi liquidati in sede di rilevazione semestrale condotta dalla Direzione Generale di Statistica sulle somme iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG).

All'uopo, con nota in data 15 luglio 2014 n. 78651 è stata diramata circolare esplicativa dalla competente Direzione Generale di Statistica del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, contenente le indicazioni utili per la compilazione del modello statistico 1/A/SG, che è stato adeguato alle novità normative.

Nel ricordare che si tratta di monitoraggio di spesa che è stato introdotto dalla legge, si ringrazia per la collaborazione il personale interessato e si pregano le SS.LL. di diramare la presente circolare agli uffici giudiziari del proprio distretto.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

